



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DOCENTE DI PRIMA FASCIA PRESSO L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DELL'AQUILA - SETTORE ARTISTICO-DISCIPLINARE AFAM079 PITTURA (ex ABAV05 PITTURA)

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 27 Dicembre 1999 n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 - Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 27 dicembre 1999, n. 508;
VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila approvato con Decreto n. 949 del 15/05/2019;
VISTO il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila;
VISTO il DPR 70 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 247 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 - Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e ss.mm.ii.;
VISTO il DPCM del 07/02/1994, n. 774 - Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili, in particolare l'art. 3 e l'art. 78, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
VISTO il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
VISTI i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/143/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

da/l'origine etnica" e "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";

VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 8 - Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTO il DPR n. 184 del 12 aprile 2006 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D. Lgs 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56 - Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento;

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-bis, c. 3;

VISTA la Legge 5 novembre 2021, n. 162 - Modifiche al codice di cui al D.Lgs. 198/2006, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo;

VISTO il D.P.R. n. 82 del 16 giugno 2023 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

VISTO il DPR n. 83 del 24 aprile 2024 - Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

VISTO il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione di cui ai vigenti CCNL;

VISTA la Nota MUR n. 9433 del 28/07/2025 - Reclutamento personale docente e tecnico amministrativo AFAM a.a. 2025-26;

VISTO il Regolamento per il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila approvato dal Consiglio Accademico nella seduta dell'11/09/2026 ed emanato con decreto del Presidente n. 695 del 13.10.2026;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

VISTA la Nota MUR n. 6324 del 30/06/2026 - Programmazione triennale del reclutamento del personale delle istituzioni AFAM. Compilazione del budget assunzionale. Scambi di sede per il personale docente e tecnico amministrativo;

VISTA la nota MUR n. 7553 del 24/07/2026 e aggiornamento - Reclutamento personale docente e ricercatore a.a. 2026/2027 - come aggiornata dalla nota MUR n. 7866 del 30/07/2026;

VISTO il budget assunzionale per l'a.a. 2026/2027 risultante dai dati presenti nella piattaforma di cui alla Nota MUR n. 6324 del 30 giugno 2026;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 34 del 08/07/2026 con cui viene approvata la programmazione triennale delle risorse per il triennio 2026/2027 – 2028/2029 e viene indetta la procedura di reclutamento per n. 1 posto a tempo indeterminato sulla cattedra vacante di Pittura AFAM079;

VISTA la delibera n. 49 del Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 2026 con la quale, in sede di aggiornamento del Piano triennale di reclutamento, si definisce, su proposta del Consiglio Accademico, l'allocazione del budget assunzionale per l'a.a. 2026/2027;

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche, secondo quanto disposto dal sopra richiamato DPR 83/2024;

RITENUTO di avviare nel corso dell'a.a. 2026/2027 una procedura selettiva per la citata cattedra di Pittura AFAM079;

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la **copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto a tempo pieno per il profilo di docente di prima fascia - CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM - per il settore artistico disciplinare AFAM079 PITTURA (ex ABAV05).**

CODICE SAD	DENOMINAZIONE SAD	VECCHIO SAD	DECLARATORIA
AFAM079	PITTURA	ABAV05	I contenuti artistici del settore disciplinare comprendono le pratiche della pittura finalizzate alla conoscenza analitica e di sintesi delle complesse strutture spaziali/compositive/espressive che la costituiscono, organizzate in processi metodologici di sperimentazione e ricerca, alla luce delle specifiche individualità creative. Nella prassi è previsto sia l'utilizzo dei procedimenti della tradizione come l'affresco, sia la ricerca contemporanea volta alla produzione artistica, anche in una prospettiva metadisciplinare, in rapporto con gli altri campi del sapere e con gli sviluppi tecnologici più recenti. L'autonomia nelle scelte didattiche può tener conto



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

			anche delle peculiarità dei contesti territoriali, al fine di sviluppare al meglio le specificità artistiche nel contemporaneo. L'acquisizione della padronanza degli strumenti operativi sarà indispensabile al raggiungimento delle capacità espressive individuali. Fondamentale valore avrà la riflessione sull'operare artistico attraverso la progettualità, la scelta delle poetiche e dei linguaggi, l'analisi e la comparazione con gli esiti formali delle diverse tendenze di pensiero e di espressione in atto.
--	--	--	---

2. **La sede di servizio** del posto (uno) messo a concorso di cui al comma 1 è presso la sede dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila.
3. Ai fini dell'inserimento del personale docente nella graduatoria di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente bando.
4. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia (www.abaq.it), sul portale del reclutamento InPA (www.inpa.gov.it), (<https://www.inpa.gov.it/>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
5. L'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024.
6. La graduatoria risultante dalla seguente procedura potrà essere utilizzata dall'Istituzione di cui al comma 2 anche per copertura di posti a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo definito, che dovessero rendersi disponibili entro la durata della graduatoria stessa.
7. La graduatoria definitiva non può essere utilizzata da altra Istituzione per assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato.

Art. 2 - Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadini titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
 - c) godimento di diritti civili e politici;
 - d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (quando dovuti);
 - e) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.

2. Ai sensi dell'art. 3 del DPCM 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
- c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso **di almeno uno dei seguenti requisiti specifici**:

- a) essere docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare e profilo per il quale è stata indetta la procedura;
- b) fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui al D.P.R. 83/2024, art. 2, alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti possono partecipare coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, nonché coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma dell'Articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.P.R. n. 83/2024.
- c) il servizio didattico prestato presso Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo - Bachelor o livello equivalente EOF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo - Master o livello equivalente EOF-7).

4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3 lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio (computando anche esami e diplomi) con contratto a tempo determinato nello stesso anno accademico, purché l'incarico sia stato attribuito a seguito di procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3. lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1. Comma 284, delle Legge 30 dicembre 2019 n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3. lett. b) per la valutazione del servizio prestato per ogni anno accademico, in caso di servizio misto (espletato nello stesso anno accademico con contratti di lavoro subordinato e contratti di lavoro flessibili) si prevede che:

- Fino a 124 ore: un'ora di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019 equivale a 1.44 giorni a tempo determinato;
- Fino a 179 giorni, un giorno a tempo determinato, equivale a 0,69 ore di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.

In caso di servizio svolto congiuntamente sia con incarico a tempo determinato sia con una o più modalità previste al precedente comma 5 nell'ambito del medesimo anno accademico, il punteggio massimo ottenibile non potrà superare quello previsto al successivo art. 8.

7. Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
- b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- d) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
- e) coloro che hanno riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- f) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico dell'Istituzione;
- g) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.

8. Tutti i candidati sono ammessi con riserva. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda e alla stipula del contratto. L'Accademia può disporre in qualsiasi momento. con provvedimento motivato. l'esclusione dei candidati privi dei requisiti

Art. 3 - Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento è redatta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.

2. Il punteggio è così composto:



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

- **Prove d'esame: massimo punti 75;**
- **Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 25.**

L'idoneità è attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a 60/100 (sessanta punti su cento), di cui almeno cinquanta sui settantacinque totali previsti nelle prove d'esame, complessivamente considerate.

3. Al termine della procedura è altresì approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte del vincitore, l'istituzione ~~potrà~~ procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.

4. La graduatoria di cui al presente articolo non potrà in nessun modo essere utilizzata da Istituzioni diverse dall'Accademia di Belle Arti dell'Aquila per la stipula di contratti di qualsivoglia tipo e durata.

Art. 4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere redatta esclusivamente secondo il format presente sul portale del reclutamento inPA, al link: <https://www.inpa.gov.it/> accedendo tramite Identità Digitale (SPID, CIE. ecc.) ed inviata **entro le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sul portale del reclutamento InPA.**

All'istanza di partecipazione devono essere allegati, **a pena di esclusione:**

- Allegato A (Modulo domanda di partecipazione) debitamente compilato e firmato in tutte le parti d'interesse;
- Curriculum vitae.

All'istanza deve altresì essere allegata **copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.**

Eventuali candidature che dovessero pervenire con modalità diverse da quella sopra indicata non saranno prese in considerazione e i candidati non saranno ammessi alla procedura selettiva.

2. Nella domanda devono essere riportati:

- a) nome e cognome;
- b) sesso;
- c) data e luogo di nascita;
- d) nazionalità;
- e) codice fiscale;
- f) residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
- g) i recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura;
- h) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2;
- i) di essere cittadino Italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato);
- j) di godere dei diritti civili e politici;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

- k) di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
 - l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - m) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - n) di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
 - o) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila;
 - p) di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda.
3. È possibile, per il candidato, modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
4. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui al precedente comma 2 lett. f) e g) deve essere tempestivamente comunicata tramite PEC all'indirizzo protocollo.accademiabellearti.laquila@ecert.it. L'Istituzione non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.
5. Ai sensi del Capo secondo della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore Amministrativo o suo delegato.

Art. 5 – Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I candidati devono dichiarare i titoli artistici, culturali e professionali che devono essere posseduti entro la data di presentazione dell'istanza di partecipazione.
2. I titoli di servizio possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) della graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato. Non saranno valutati i servizi per i quali non viene riportata tale informazione o la stessa non risulta verificabile.
I titoli di servizio valutabili sono quelli maturati dall'a.a. 2018/2019 fino all'a.a. 2025/2026.
3. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 6, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 77 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

4. I titoli di preferenza o precedenza o ancora del diritto alla riserva, in caso di parità di punteggio, devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine, la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68. I titoli preferenziali sono elencati nell'allegato B del bando.

5. I titoli di studio rilasciati da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono valutabili purché il titolo sia stato dichiarato equivalente. Qualora il candidato abbia avviato la procedura di riconoscimento e alla data di chiusura del bando non sia ancora terminata, il titolo potrà essere valutato con riserva, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento che dovrà pervenire all'Accademia entro la data di assunzione. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. Nel caso in cui il provvedimento di equivalenza non dovesse pervenire entro il termine sopra indicato, la graduatoria viene rettificata d'ufficio.

6. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni di istruzione superiore estere – di pari livello - deve essere documentato entro la data di scadenza del bando. Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Art. 6 - Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quella telematica.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
3. L'esclusione è disposta dal Direttore con provvedimento motivato, anche su segnalazione della Commissione, in qualsiasi fase della procedura ed è comunicata al candidato tramite il recapito digitale dichiarato nella domanda.

Art. 7 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione è composta dal Direttore dell'Accademia, o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni, appartenenti al medesimo settore Artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine.
2. Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la Commissione, o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, sono individuati i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.
3. I componenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

4. L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3, da effettuarsi secondo quanto prescritto dall'art. 5 comma 2 del Regolamento interno per l'espletamento delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato, tramite sorteggio, avverrà in seduta pubblica presso la sede dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, con data e orario che verranno successivamente comunicati con avviso pubblicato sul sito www.abaq.it. La seduta pubblica sarà presieduta dal Direttore dell'Istituzione, che si avvarrà del supporto del personale dell'Accademia. Laddove data e/o orario dovessero subire variazioni, le stesse verranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila.

5. Ai componenti della Commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e art. 35, comma 3, lett. e), del D. Lgs 165/2001 e delle ulteriori vigenti disposizioni di legge in materia. Non possono, inoltre, far parte della Commissione i componenti delle RSU dell'Istituzione che bandisce il concorso.

6. La Commissione è nominata con decreto del Direttore dell'Accademia e il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia e sui portali dei concorsi AFAM e InPA. Le dimissioni di un componente devono essere motivate e documentate e hanno effetto dopo il decreto di accettazione. La sostituzione avviene attingendo all'elenco dei nominativi sorteggiati, nel rispetto della composizione di genere.

7. La Commissione valuta i titoli ed espleta e valuta le due prove d'esame secondo i successivi articoli 8 e 9. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove d'esame.

8. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. La Commissione potrà inoltre avvalersi di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i verbali di tutte le operazioni svolte. La Commissione, inoltre, designerà come segretario verbalizzante il Responsabile del procedimento o un suo delegato, fermo restando che il potere valutativo è attribuito esclusivamente alla Commissione.

9. La Commissione predetermina i criteri specifici di valutazione all'atto del suo insediamento e prima di ricevere dall'Amministrazione l'elenco nominativo dei candidati e della relativa documentazione che verranno pubblicati sul sito dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione.

Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 9, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila ovvero altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo avviso.

Art. 8 - Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione dopo lo svolgimento delle prove d'esame e consente l'attribuzione di un massimo di 25 punti. Per quanto non definito dal bando, la Commissione predetermina criteri specifici coerenti con i criteri generali di seguito indicati.

2. Nel computo dei titoli di servizio e titoli di studio, artistici, culturali e professionali verrà escluso il titolo d'accesso.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo 10 punti)

Periodo e tipologia di servizio	Punteggio massimo
Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019 (1° novembre 2018) e fino all'anno accademico 2025/2026 (31 ottobre 2026) incluso, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.	Fino ad un massimo di 2 punti per ogni anno accademico

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, tabella A, del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguente a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nelle Istituzioni AFAM o nelle Università.

3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, tabella A, del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 7, comma 284, della legge 30 dicembre 2009, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, in corsi accademici AFAM o universitari di livello non inferiore all'EOF 6.

4. La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A si articola secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato nello stesso SAD e relativo profilo per il quale è bandita la procedura selettiva, nonché in Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate.	
Servizio prestato in giorni	
Fino a 15 giorni	Punti 0,00
Da 16 a 35 giorni	Punti 0,20
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,40
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,80
Da 108 a 143 giorni	Punti 1,20



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Da 144 a 179 giorni	Punti 1,60
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 2,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,40
Da 50 a 74 ore	Punti 0,80
Da 75 a 99 ore	Punti 1,20
Da 100 a 124 ore	Punti 1,60
Pari o superiore a 125 ore	Punti 2,00

Servizio prestato **in SAD differente** da quello per il quale è bandita la procedura selettiva, e il servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute.

Servizio prestato in giorni	
Fino a 15 giorni	Punti 0,00
Da 16 a 35 giorni	Punti 0,10
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,20
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,40
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,60
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,80
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,20
Da 50 a 74 ore	Punti 0,40
Da 75 a 99 ore	Punti 0,60



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Da 100 a 124 ore	Punti 0,80
Pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici, la somma degli incarichi svolti nello stesso anno non può attribuire più di 2 punti;
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 760/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio.

TABELLA B - TITOLI ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo 15 punti)

B.1 - Titoli di studio	Massimo
1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere**, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente.	1,5 punti per ogni titolo
2) dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere** o diploma accademico di formazione alla ricerca <u>su tematiche attinenti al settore</u> .	2 punti per ogni titolo
3) Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 7 della legge 508/7999, dalle Istituzioni di cui all'art. 77 del DPR 272/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento post lauream di cui all'art. 3, comma 7, lett. c) ed e), del DPR 272/2005 <u>su tematiche attinenti al settore</u> .	1,5 punto per ogni titolo



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

* Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

** Per i titoli di studio conseguiti all'estero vedasi quanto indicato all'art. 5, comma 5.

B2 - Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali (massimo 10 punti)	Punteggio massimo
· Esposizioni (personali e collettive) di rilevanza nazionale e internazionale, presso musei, fondazioni, enti pubblici, gallerie e relative pubblicazioni con codice ISBN; · Portfolio/Book di lavori originali che dimostri la produzione artistica nel campo della pittura e attesti la ricerca espressiva contemporanea e la padronanza delle tecniche pittoriche tradizionali e/o sperimentali; · Conseguitamento di premi, residenze d'artista e riconoscimenti di rilevanza nazionale e internazionale nell'ambito delle arti visive; · Pubblicazioni monografiche e collettanee sulla produzione artistica del candidato, edite da case editrici nazionali o internazionali con codice ISBN; · Saggi e articoli sul lavoro del candidato editi presso riviste, collane o altre pubblicazioni con l'attribuzione del codice ISBN, ISSN o DOI; · Ulteriori esperienze professionali, direzioni artistiche, curatela di progetti espositivi, interventi di arte pubblica o collaborazioni interdisciplinari attinenti al SAD AFAM079.	È possibile presentare non più di <u>20 (venti) titoli</u> complessivi

La valutazione delle "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali" avverrà da parte della Commissione giudicatrice, in relazione alla pertinenza con la declaratoria del settore AFAM079, alla qualità e originalità della ricerca, al rilievo delle istituzioni e dei contesti, alla continuità dell'attività, alla rilevanza nazionale e internazionale, all'impatto culturale e scientifico e, per le pubblicazioni, alla qualità dei contenuti, al carattere innovativo o alla diffusione editoriale.

Art. 9 - Prove d'esame

1. Le prove d'esame consisteranno in:
 - a) una prova didattica a carattere teorico/pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore Artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati;
 - b) una prova orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore Artistico- Disciplinare.
2. La **prima prova** consiste in una prova didattica a carattere teorico/pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore Artistico-disciplinare ed è volta all'accertamento delle competenze del/la candidata/o in relazione alla tipologia di insegnamento e della declaratoria del settore Artistico disciplinare oggetto di selezione della conoscenza e della preparazione del/la candidato/a. La prova



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

grafica o scritta ha una durata di 120 minuti, in base ad un argomento sorteggiato seduta stante dalla Commissione. **Il punteggio totale della prima prova è di massimo 40 (quaranta) punti.**

3. La **seconda prova** didattica a carattere teorico è volta ad accertare le conoscenze del candidato in relazione al settore Artistico-disciplinare con particolare riferimento alle competenze didattiche possedute relative alla progettazione di un'attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche secondo la declaratoria del settore disciplinare oggetto di concorso. La durata totale della seconda prova è di massimo 45 minuti, di cui 30 minuti per la lezione e 15 minuti di un colloquio interdisciplinare con risposte a domande. La prova prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. L'accertamento delle predette conoscenze avviene con il conseguimento di un giudizio idoneativo.

Il punteggio massimo attribuibile alla seconda prova è di 35 (trentacinque) punti.

Il mancato raggiungimento di almeno cinquanta punti nelle due prove, complessivamente considerate, comporta la non idoneità del candidato.

4. Per ciascuna prova d'esame di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento e almeno cinque giorni prima della valutazione, nel rispetto dei criteri generali contenuti nel presente bando. Al termine di ogni seduta d'esame, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con la pubblicazione nei portali nei quali è pubblicato il bando. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila;

5. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi 75 (settantacinque) punti.

6. Accedono alla valutazione dei titoli i candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a 50 su 75 dato dalla somma dei punteggi delle due prove di cui al presente articolo.

7. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al presente articolo la Commissione potrà avvalersi di strumentazioni elettroniche e informatiche volte ad automatizzare il procedimento di correzione degli elaborati anche attraverso la somministrazione delle prove da parte di società esterna specializzata, appositamente individuata dall'Accademia di Belle Arti dell'Aquila;

8. Con successivo avviso del Direttore, sarà pubblicato il diario delle prove d'esame nel sito istituzionale con valore di notifica. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.

9. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del D.P.R. 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato/la candidata dovrà dare comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione esaminatrice contestualmente all'inoltro della domanda di partecipazione al presente bando di concorso. Qualora la data di certificazione del proprio stato personale sia successiva alla scadenza del bando è possibile dare comunicazione del proprio stato personale inoltrando la documentazione a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.accademiabellearti.laquila@ecert.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.

10. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

11. Eventuali accompagnatori o supporti tecnici ammessi dalla Commissione giudicatrice, considerata la particolare natura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa, saranno a carico del candidato partecipante.

Art. 10 - Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. Terminate le prove, la Commissione forma la graduatoria di merito dei candidati in ordine decrescente di punteggio, applicando, in caso di parità, i titoli previsti dall'art. 5 del DPR n. 487/7994 e dalle altre disposizioni vigenti, purché dichiarati nella domanda e documentati nei termini. L'individuazione del vincitore avviene successivamente, applicando, nell'ordine stabilito, le riserve previste dall'articolo 12. La graduatoria include i vincitori e gli idonei. L'inclusione in graduatoria è attribuita ai candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 60 su 100, dato dalla somma dei punteggi delle prove e dei titoli di servizio, artistici, culturali e professionali.
2. Con provvedimento del Direttore dell'Accademia di Belle Arti è approvata la graduatoria di merito provvisoria. Detto provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, sul portale del reclutamento InPA e sul Portale dei concorsi AFAM.
3. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere inviata all'indirizzo protocollo.accademiabellearti.laquila@ecert.it.
4. Decorsi i termini previsti, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e alla pubblicazione sul portale del reclutamento InPA (<https://www.inpa.gov.it/>). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
5. La graduatoria rimane vigente per 2 anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.
6. Il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. In caso di irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.

Art. 11 - Stipula del contratto

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di docente di prima fascia ai sensi del CCNL "Istruzione Università e Ricerca" vigente - sezione Afam.
2. Il candidato/la candidata utilmente collocato/a in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.
3. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato all'avente titolo sarà comunicato a mezzo PEC. Da tale comunicazione decorreranno 48 ore per l'accettazione o la rinuncia dell'incarico. La mancata espressione di volontà nei termini indicati sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

indeterminato e, analogamente la mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o la mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dalla quale la nomina è stata conferita.

4. Il contratto è stipulato tra il Direttore dell'Istituzione e il docente ed è trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti di competenza.

5. La mancata consultazione da parte dell'interessato dei siti indicati per la pubblicazione, esonera l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi comunicato. Tali avvisi hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei docenti inclusi in graduatoria e interpellati nell'elenco idonei.

6. Al termine della procedura di cui ai commi precedenti, qualora risultino ancora posti disponibili a seguito di successiva assegnazione di facoltà assunzionali e deliberazione del Consiglio Accademico di assegnazione al medesimo settore artistico disciplinare, questi saranno attribuiti a scorrimento attingendo all'elenco dei candidati idonei nella medesima graduatoria secondo l'ordine di punteggio.

7. Il docente assunto permane nella sede dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila per un periodo non inferiore a cinque anni, salvo le eccezioni previste dalla legge.

8. L'Accademia potrà utilizzare la medesima graduatoria di idonei anche per eventuali proposte di contratti a tempo determinato, pieno o definito, o incarichi di docenza ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 83 del 2024. Si specifica che il vincitore o l'idoneo saranno depennati dalla graduatoria esclusivamente in caso di rifiuto o rinuncia relativi ad un contratto a tempo indeterminato.

Art. 12 - Riserve di legge

1. Le riserve di posti previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, vengono calcolate applicando alla propria dotazione organica le aliquote relative ai datori di lavoro con numero di dipendenti pari all'insieme delle dotazioni organiche delle istituzioni statali (art. 17, comma 20, D.P.R. n. 83/2024). Trattandosi di procedura concorsuale indetta per un solo posto relativo a uno specifico settore artistico-disciplinare del personale docente, non si dà luogo all'assegnazione diretta del posto riservato, al fine di garantire l'accesso per via ordinaria alla singola cattedra, fermo restando l'adempimento della quota d'obbligo complessiva.

Art. 13 - Ricorsi

Avverso il presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul Portale inPA.

Art. 14 - Responsabile del procedimento e diritto di accesso

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo dell'Accademia o suo delegato.

2. L'accesso alla documentazione inerente la procedura selettiva è disciplinato dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dalle/i candidate/i saranno trattati dall'Accademia di Belle Arti dell'Aquila solo ed esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure di selezione, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura selettiva e per la valutazione dei requisiti di partecipazione nonché ai fini dell'attribuzione del punteggio. Il rifiuto al conferimento dei dati non consentirà l'espletamento della procedura. Il trattamento dei dati personali è curato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. I dati personali delle/i candidate/i saranno trattati dal personale dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila con le seguenti modalità:

- registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e informatico;
- organizzazione degli archivi con strumenti automatizzati e/o manuale;
- pubblicazione dei risultati secondo le modalità indicate nel presente bando.

2. L'interessato/a potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), attraverso l'indirizzo di posta elettronica protocollo@abaq.it, al fine di esercitare i diritti di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali (UE) 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che la/lo riguardano, nonché il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto a opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

3. La sottoscrizione e l'invio dell'istanza di partecipazione alla selezione disciplinata dal presente avviso comporta a tutti gli effetti di legge l'accettazione e l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali e sensibili per le finalità e con le modalità previste e descritte nel presente articolo.

Art. 16 - Norme finali

1. Gli allegati al presente bando costituiscono parte integrante dello stesso.

2. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila (www.abaq.it) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).

3. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila con valore di notifica.

4. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale dell'Accademia www.abaq.it con valore di notifica a tutti gli effetti.

L'Aquila, 13/10/2026

Prot. 8892/A3

Il Direttore
Prof. Marco Brandizzi